

**DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1976.**

Costituzione e funzionamento della Direzione Centrale anti-droga in esecuzione del disposto dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e sulla prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 1976 sulla costituzione dell'Ufficio centrale di direzione e coordinamento dell'attività di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 1976 che ha attribuito all'Ufficio centrale la denominazione di Direzione centrale antidroga;

Ritenuta la necessità di integrare e modificare la disciplina regolamentare vigente sulla costituzione e il funzionamento della Direzione centrale antidroga;

Sentiti il Ministro degli affari esteri, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze, il Ministro del tesoro e il Ministro della sanità;

DECRETA:

**Articolo 1.**

*Costituzione e dipendenza della Direzione centrale antidroga*

La Direzione centrale antidroga è costituita in forma autonoma nell'ambito del Ministero dell'interno ed è posta alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno.

**Articolo 2.**

*Delega al Sottosegretario di Stato dell'interno*

Il Ministro dell'interno può delegare un Sottosegretario dell'interno a presiedere, in via ordinaria o per affari determinati, la Direzione centrale antidroga.

**Articolo 3.**

*Direzione tecnica e amministrativa della Direzione centrale antidroga*

La Direzione tecnica e amministrativa della Direzione centrale antidroga è affidata, con decreto del Ministro dell'interno, ad un funzionario della carriera direttiva dello Stato, avente funzione dirigenziale o ad un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a magistrato di appello ovvero ad un ufficiale generale, scelto tra il personale civile e militare indicato nel secondo comma dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

**Articolo 4.**

*Compiti della Direzione centrale antidroga*

La Direzione centrale antidroga espleta i compiti di direzione e coordinamento dell'attività di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope previsti dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

**Articolo 5.**

*Attribuzioni ed ordinamento della Direzione centrale antidroga*

Per l'espletamento dei suoi compiti la Direzione centrale antidroga:

- a) emana direttive sull'organizzazione dei servizi speciali dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza operanti per la prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope;
- b) predispose, su parere degli organi centrali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza la pianificazione generale delle informazioni e delle operazioni per la prevenzione e la repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope;
- c) approva i programmi di massima elaborati, in attuazione della pianificazione generale, dagli organi centrali di cui alla precedente lett..
- b) ed è tenuta costantemente informata sulla esecuzione dei programmi stessi e sullo svolgimento delle operazioni degli organi centrali e periferici;
- d) tiene costantemente aggiornata la situazione relativa all'espletamento dell'attività svolta dagli organi di polizia nella materia di sua competenza;
- e) riceve, ai fini informativi e di documentazione e per l'esercizio delle sue attribuzioni, notizia delle denunce inoltrate alla Autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, da parte dei comandi e degli enti che hanno proceduto alle denunce medesime;
- f) mantiene i rapporti con le autorità estere e con le organizzazioni internazionali competenti, al fine di realizzare una efficace collaborazione internazionale.

**Articolo 6.**



#### *Attività della Direzione centrale antidroga nel territorio dello Stato*

Per l'espletamento dei suoi compiti e in conformità alla pianificazione generale ed ai programmi informativi ed operativi approvati, la Direzione si avvale direttamente dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, impartendo, d'ordine del Ministro o del Sottosegretario delegato, gli ordini e diramando, ai fini del coordinamento, le direttive e le istruzioni necessarie per il tramite degli organi centrali direttivi e di comando.

Per motivi eccezionali ed in casi particolari, la Direzione può disporre direttamente attività informativa ed operativa attraverso i servizi speciali delle amministrazioni indicate nel comma precedente, dandone notizia ai rispettivi organi centrali.

#### **Articolo 7.**

##### *Attività degli altri enti interessati*

L'Amministrazione di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza espletano i propri compiti ed esercitano le loro attribuzioni in materia di prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope, con autonomia operativa, in conformità alla pianificazione generale ed ai programmi di massima di cui alle lett. b) e c) dell'art. 5 ed in esecuzione degli ordini, direttive e istruzioni di cui all'art. 6.

#### **Articolo 8.**

##### *Attività della Direzione centrale antidroga fuori del territorio dello Stato*

Le attività informative ed operative per la prevenzione e la repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope svolte fuori del territorio dello Stato, anche in collaborazione con i servizi esteri e con le organizzazioni internazionali, nonché il collegamento con gli organi competenti dei governi esteri appartengono alla competenza esclusiva della Direzione centrale antidroga.

#### **Articolo 9.**

##### *Uffici della Direzione centrale antidroga fuori del territorio dello Stato*

Gli uffici fuori del territorio dello Stato previsti dal terzo comma dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 sono istituiti dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari. Il decreto istitutivo stabilisce anche l'ordinamento e lo stato dei componenti degli uffici stessi.

Gli uffici hanno la denominazione di: "Sezioni estere antidroga".

#### **Articolo 10.**

##### *Richieste all'Autorità giudiziaria*

Le richieste all'Autorità giudiziaria delle informazioni di cui al quarto comma dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 sono rivolte per iscritto all'Autorità giudiziaria procedente, dal Ministro o dal Sottosegretario da lui delegato, per il tramite di funzionari della Direzione o di ufficiali di polizia giudiziaria a tal fine autorizzati.

#### **Articolo 11.**

##### *Rapporti con i Ministri interessati*

Il Ministro dell'interno informa periodicamente, per quanto di loro rispettiva competenza, il Ministro degli affari esteri, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze ed il Ministro della sanità sull'attività di prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope svolta dalla Direzione centrale e dagli organi competenti dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

#### **Articolo 12.**

##### *Collegamenti con i Ministri ed enti interessati*

Al fine di realizzare un collegamento permanente con il Ministero degli affari esteri, con il Ministero di grazia e giustizia, con il Ministero della sanità con l'Amministrazione di pubblica sicurezza, con l'Arma dei carabinieri e con il Corpo della guardia di finanza, le amministrazioni e gli enti predetti designano un proprio delegato al collegamento con la Direzione centrale antidroga, scelto al di fuori del personale addetto alla Direzione.

#### **Articolo 13.**

##### *Ordinamento della Direzione e delle Sezioni estere*

L'ordinamento della Direzione e delle Sezioni estere è stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

#### **Articolo 14.**

##### *Personale della Direzione*



La Direzione centrale antidroga è composta da funzionari o ufficiali designati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza, da ufficiali designati dal Comando generale della guardia di finanza e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri da magistrati designati dal Ministero di grazia e giustizia, nonché da funzionari designati dal Ministero della sanità, e dal Ministero degli affari esteri, diversi dai delegati al collegamento tecnico di cui al precedente articolo 12.

Per l'espletamento dei servizi tecnici e amministrativi, la Direzione impiega personale civile e militare dello Stato, previa intese con le amministrazioni interessate.

#### **Articolo 15.**

##### *Assunzione delle competenze di direzione e coordinamento*

Con decreto del Ministro dell'Interno sarà determinata la data di assunzione da parte della Direzione centrale antidroga delle competenze di direzione e coordinamento ad essa conferite dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

*Il Ministro:* COSSIGA

